

PREMESSA: ORIGINI E SVILUPPI

L'Ente fu istituito in Chiavenna nel 1877, sotto la denominazione di "Opera Pia casa di riposo di mendicità", per iniziativa di benemeriti cittadini e del "Luogo Pio Elemosiniere Santa Maria della Rotonda".

Con R.D. 18.6.1896 l'Opera fu eretta Ente Morale – assumendo il nome di "Ricovero di Mendicità di Chiavenna", – e la sua Amministrazione fu affidata alla Congregazione di Carità di Chiavenna, alla quale subentrò, per effetto della Legge 3 giugno 1937 n. 847, l'Ente Comunale di Assistenza di Chiavenna.

Con successivo R.D. 19 gennaio 1939 n. 295 l'Istituzione fu decentrata dall'Ente Comunale di Assistenza e raggruppata, ai soli effetti della Amministrazione, all'Ospedale Civile di Chiavenna, in conformità al disposto di cui all'art. 58 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche.

Sin dalla fondazione l'Ente ebbe sede in un vecchio fabbricato di proprietà dell'Ospedale Civile di Chiavenna.

Nel 1956 la Signora Antonietta De Giambattista vedova Moro, per onorare la memoria del figlio Giancarlo Moro, con testamento olografo legò tutto il suo patrimonio al "Ricovero di Mendicità", affinché fosse impiegato nella costruzione di una idonea sede propria. Grazie a questo lascito, acquisito nel 1957, e ai successivi finanziamenti del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano dell'Adda di Sondrio, di Cittadini, Ministeri ed altri Enti, fu possibile provvedere alla costruzione di un moderno edificio, ubicato in Chiavenna, al civico numero 63 di via Raschi, nel quale l'Istituto si è trasferito nell'anno 1967.

In segno di riconoscenza alla benefattrice Sig.ra Antonietta De Giambattista, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione n. 25 del 3 settembre 1962, decise di mutare la denominazione dell'Ente da "Ricovero di mendicità di Chiavenna" in quello di "Casa di Riposo Città di Chiavenna, dedicato alla memoria di Giancarlo Moro".

A seguito del trasferimento dell'Istituzione nella nuova sede, vennero a cessare i motivi del raggruppamento con l'Ospedale Civile di Chiavenna e pertanto le Amministrazioni dei due Enti furono separate.

Nel 1980 la Comunità Montana della Valchiavenna, d'intesa con i Comuni del mandamento, ha delegato il Consiglio di Amministrazione a costruire un nuovo padiglione attiguo a quello esistente, da destinare al ricovero e all'assistenza di persone non autosufficienti. Con successiva convenzione, approvata dalla Comunità Montana di Valchiavenna con delibera assembleare n. 4 del 18 febbraio 1983, integrata con delibera del C.D. n. 165 del 30 giugno 83 e dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Città di Chiavenna" con deliberazione n. 66 del 12 giugno 84, la Casa di Riposo ha concesso alla Comunità Montana il diritto di superficie per anni 99 sull'area necessaria all'edificazione del suddetto padiglione, mentre la Comunità Montana ha affidato alla Casa di Riposo la gestione della nuova struttura per non autosufficienti. Le spese di costruzione ed arredamento sono state finanziate dalla Comunità Montana con fondi BIM, dai Comuni della Valchiavenna con fondi ristoro frontalieri (legge 26 luglio 75 n. 386) e dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 21 luglio 79 n. 36.

Nel 1997, grazie a un finanziamento su fondi regionali FRISL, di cui il 70% (settanta per cento) a restituzione e il 30% (trenta per cento) a fondo perduto, sono stati compiuti lavori di ampliamento e ristrutturazione degli edifici dell'Ente, conclusi nell'anno 2001. La Comunità

Montana e i Comuni della Valchiavenna hanno assunto l'onere di copertura del rimborso del contributo regionale. Successivamente tale finanziamento è stato integrato con un ulteriore stanziamento su fondi della legge speciale Valtellina (L. 102/1990).

Tra la Comunità Montana e tutti i Comuni della Valle è stato concordato un nuovo Statuto,

definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo n. 37 del 2 maggio 1983. Detto Statuto è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 6 novembre 1995.

A seguito della L.R. 13.2.2003, n. 1, l'Ente è stato trasformato in Fondazione ONLUS.

CAPO PRIMO: SCOPI E MEZZI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la seguente denominazione:

"Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS".

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la designazione di Ente del terzo settore o ETS.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione ha sede legale a **Chiavenna**, provincia di Sondrio, in via Raschi n. 63 e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 2 – SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs.117/2017:

A. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B. interventi e prestazioni sanitarie;

C. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

La Fondazione si caratterizza come centro comprensoriale per l'erogazione di prestazioni socio assistenziali e sanitarie di natura residenziale, per la tutela delle persone svantaggiate del territorio della Valchiavenna.

La Fondazione partecipa alla programmazione e realizzazione della politica sociale della Valchiavenna, cooperando con Comunità Montana, Comuni della Valchiavenna e altri soggetti pubblici e privati alla definizione del piano di zona e partecipando alla rete locale dei servizi.

Coerentemente con gli scopi istituzionali, la Fondazione rivolge la propria attività a favore di persone non autosufficienti di entrambi i sessi, con deficit funzionali od organici stabilizzati, che necessitano di assistenza e riabilitazione, non prevalentemente sanitaria, e che non siano soggetti a situazioni cliniche o a patologie tali da rendere necessaria una assistenza di tipo ospedaliero.

La Fondazione può eventualmente fornire i propri servizi ad altre categorie di cittadini in stato di bisogno, in accordo con gli indirizzi di politica sociale che verranno definiti dalla Comunità Montana e dai Comuni di Valchiavenna.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in

conformità alle previsioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dagli inventari approvati con apposita deliberazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla oculata amministrazione del patrimonio.

ART. 4 – RISORSE ECONOMICHE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

La "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" persegue i propri scopi istituzionali mediante l'utilizzo di:

- A. rendite patrimoniali appositamente costituite;
- B. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private non destinati a incrementare il patrimonio;
- C. atti di liberalità, donazioni e oblazioni;
- D. ogni altro introito che sia a tal fine legittimamente destinato;
- E. rette e tariffe derivanti dall'erogazione dei servizi e prestazioni, pagate dagli utenti o dai soggetti che vi sono obbligati per legge oppure per obbligazione pattuita;
- F. contribuzioni del Fondo Sanitario Regionale;
- G. contribuzioni erogate dagli Enti Locali della Valchiavenna, in misura proporzionale alla popolazione residente;
- H. corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
- I. proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 terzo comma D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

CAPO SECONDO: SERVIZI EROGATI E RETTE

ART. 5 – SERVIZI EROGATI

La "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" è una struttura comunitaria che garantisce l'insieme dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali e sanitarie atte a soddisfare i bisogni specifici degli Ospiti, privilegiando i seguenti aspetti:

- A. prevenzione, intesa come complesso di iniziative socio-sanitarie, culturali e di tempo libero, in grado di impedire l'insorgere di situazioni a rischio;
- B. terapia di mantenimento, intesa come misura capace di evitare o di ritardare al massimo ulteriori deterioramenti fisici e psichici che portino alla condizione di irreversibilità o di cronicità;
- C. riabilitazione, intesa come insieme di interventi per riportare l'individuo affetto da deficit funzionali al miglioramento delle sue capacità fisiche, psichiche e sociali.

I servizi elencati nel presente articolo potranno essere erogati anche a favore di utenti non ricoverati nelle strutture residenziali o semi residenziali della Fondazione.

ART. 6 – AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI OSPITI

Le procedure di ammissione e dimissione degli utenti dei servizi della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" vengono regolate in conformità alle disposizioni regionali in materia.

L'accesso ai servizi della Fondazione è riservato ai cittadini residenti in Valchiavenna. Qualora vi fosse disponibilità di posti non occupati, è facoltà dell'Amministrazione accogliere anche utenti non residenti in Valchiavenna.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLE RETTE GIORNALIERE

Le rette dei servizi erogati dalla "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle spese ordinarie previste per l'esercizio di gestione.

Nel calcolare l'importo delle rette, si procede alla determinazione delle spese assistenziali e sanitarie, da attribuire al Fondo Sanitario Nazionale attraverso lo strumento delle convenzioni regionali. Le spese alberghiere sono poste a carico degli Utenti, i quali dovranno assumerne l'onere in proprio; nei casi di impossibilità tale onere sarà posto a carico dei soggetti che vi sono obbligati per legge.

CAPO TERZO: ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS":

- A. il Presidente;
- B. il Consiglio di Amministrazione;
- C. l'Organo di Controllo;
- D. il Revisore Legale dei Conti.

ART. 9 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" si compone di 7 (sette) membri, così nominati:

- n. 6 (sei) Consiglieri designati dalla Conferenza dei Sindaci della Valchiavenna e nominati con decreto del Presidente della Comunità Montana: ogni Sindaco dispone, per il voto, di un numero frazionario proporzionale al numero degli abitanti residenti nel rispettivo Comune; la popolazione residente in ciascun Comune è quella fissata dall'ultimo censimento ufficiale;
- n. 1 (uno) Consigliere designato dalla Comunità Montana.

Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

In occasione della sua prima riunione, convocata dal Consigliere più anziano d'età entro 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento di nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata di almeno 5 (cinque) membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; con le medesime modalità viene eletto il Vicepresidente.

Ai sensi dell'articolo 79 terzo comma lettera b-bis D.Lgs. 117/2017, non è previsto alcun compenso a favore degli organi amministrativi, ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e sostenute per l'espletamento del mandato.

ART. 10 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DECADENZA

Può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" ogni cittadino che non si trovi nei casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dall'articolo 2382 codice civile e dall'articolo 8 comma 14 L.R. Lombardia 1/2003.

Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono a 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

ART. 11 – DURATA IN CARICA RINNOVAZIONE E SURROGAZIONE

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.

Dopo la propria scadenza, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane comunque in carica sino all'insediamento del nuovo organo.

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio di Amministrazione quando, per dimissioni od altra causa, sia cessata la maggioranza dei Consiglieri.

Invece, nel caso i Consiglieri cessati risultino in numero inferiore alla maggioranza, si procede alla loro surrogazione da parte degli Enti che li avevano designati.

Nel caso di cessazione dall'incarico del Presidente, si procede alla nomina di un nuovo Consigliere con la procedura stabilita dal comma precedente; quindi il Consiglio di Amministrazione provvederà nella sua prima seduta alla elezione del nuovo Presidente, con le modalità previste dall'articolo 9 terzo comma del presente statuto.

I Consiglieri nominati in surrogazione di membri del Consiglio cessati, durano in carica sino alla scadenza prevista per i membri surrogati.

ART. 12 – SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente, che ne assume i poteri e le prerogative per tutto il periodo di sostituzione.

In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente assume l'incarico di presiedere l'Ente sino alla nomina del successore, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 9 terzo comma del presente statuto.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 26 settimo comma D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si raduna in seduta ordinaria una volta l'anno per predisporre e approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione, con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo:

A. su invito del Presidente;

B. su domanda scritta e motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri;

C. su richiesta delle Autorità competenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla domanda dei Consiglieri o dalla richiesta delle Autorità, salvo i casi di comprovata urgenza.

Nel corso di una riunione, il Consiglio di Amministrazione – su proposta del Presidente e con l'assenso di tutti i Consiglieri presenti – può decidere di trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 14 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avviso scritto, da consegnarsi al loro domicilio almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; nei casi d'urgenza il termine di consegna è ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Il recapito dell'avviso può avvenire anche attraverso sistemi informatici che permettano la dimostrazione di consegna.

L'avviso deve contenere l'indicazione degli oggetti da trattare.

ART. 15 – VALIDITA' DELLA SEDUTA E VOTAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vengono assunte con l'intervento di almeno 4 (quattro) Consiglieri, a maggioranza di voti degli intervenuti, fatta

eccezione per quelle riguardanti gli oggetti di cui all'articolo 9 terzo comma e quelle di cui all'articolo 17 lett. A) del presente statuto.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a voto segreto: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

I Consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi personali riguardo all'oggetto da deliberare non possono partecipare alla votazione.

ART. 16 – PROCESSI VERBALI

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni svolte, nonché la esplicita menzione delle opposizioni, riserve o dichiarazioni di voto fatte dai singoli Consiglieri.

I processi verbali sono redatti, sottoscritti e registrati dal Direttore generale dell'Ente in funzione di segretario verbalizzante; devono essere inoltre sottoscritti dal Presidente e dagli altri membri intervenuti: se qualcuno di essi si allontani dall'aula o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel processo verbale. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le operazioni di verbalizzazione saranno affidate a uno dei Consiglieri intervenuti.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" è l'organo di indirizzo e verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi e i programmi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti. Assume altresì tutti i provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:

- A. approvazione dello statuto dell'Ente e relative modifiche, nonché trasformazione, fusione o scissione dell'Ente medesimo: le deliberazioni inerenti questo oggetto dovranno essere approvate con maggioranza qualificata di almeno 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione;
- B. definizione degli scopi generali e specifici dell'Istituzione, determinazione delle linee d'indirizzo gestionale con predisposizione dei relativi programmi;
- C. approvazione e modifiche di regolamenti per la gestione dei diversi servizi e attività dell'Ente, che il Consiglio intendesse eventualmente adottare;
- D. approvazione della Carta dei servizi per la definizione delle essenziali forme di garanzia e sicurezza riservate agli utenti;
- E. approvazione dei documenti di programmazione economica annuali;
- F. approvazione dei bilanci consuntivi e redazione della relativa relazione di missione;
- G. deliberazione sulle modifiche patrimoniali;
- H. programmazione e attuazione degli interventi straordinari relativi all'acquisto di beni mobili, acquisto, costruzione e ristrutturazione di beni immobili dell'Ente, previa deliberazione della Comunità Montana e dei 2/3 (due terzi) dei Comuni della Valchiavenna, favorevoli all'adesione e all'assunzione degli oneri in misura proporzionale alla popolazione residente;
- I. sottoscrizione di mutui e prestiti, investimenti fruttiferi di capitale, affrancazione di rendite o censi passivi;
- J. accettazione donazioni e lasciti; nel caso di eredità l'accettazione deve sempre avvenire con beneficio d'inventario;
- K. nomina Direttore generale;
- L. nomina di avvocati e procuratori alle liti;
- M. approvazione della dotazione organica dell'Ente e delle relative modifiche, su proposta del Direttore generale;
- N. approvazione dell'inquadramento giuridico, amministrativo, contrattuale e organizzativo del personale;

- O. predisposizione e attuazione di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- P. verifica sullo stato di attuazione dei programmi gestionali, controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate agli Ospiti della Casa di Riposo ed agli utenti dei servizi esterni;
- Q. designazione dei rappresentanti della Fondazione presso altri enti o istituzioni;
- R. promozione delle azioni da sostenere in giudizio;
- S. determinazione delle rette di ricovero, secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 del presente statuto;
- T. nomina e revoca l'Organo di Controllo previsto dall'articolo 19 fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- U. nomina e revoca del Revisore legale dei conti previsto dall'articolo 20, fissandone il compenso su proposta del Presidente.

ART. 18 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" è il legale rappresentante dell'Ente.

In particolare il Presidente ha competenza in merito ai seguenti atti:

- A. determinazione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- B. convocazione e presidenza delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- C. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- D. sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- E. esercizio della sorveglianza sull'andamento morale, amministrativo ed economico dell'Ente, delegando eventualmente determinate funzioni ad altri Consiglieri;
- F. assunzione, nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, dei provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il limite improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- G. rappresentanza in giudizio l'Ente;
- H. vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e sulla esecuzione delle disposizioni superiori;
- I. tenuta dei rapporti con il Consiglio degli Ospiti previsto dall'articolo 25 del presente statuto;
- J. espletamento di ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dai regolamenti o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile.

Esso dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per cinque anni con decorrenza della data di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso.

ART. 20 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 primo comma D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico; il Revisore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali. Il rapporto con la Fondazione è di tipo libero-professionale. Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso.

Esso dura in carica per cinque anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per cinque anni con decorrenza della data di nomina.

Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Il Revisore Legale può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

Il Revisore Legale, qualora compatibile, può essere incaricato di svolgere le funzioni dell'Organo di Controllo previsto dall'articolo 19.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO QUARTO – NORME DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 – IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale è il responsabile della gestione della Fondazione e dei relativi risultati; è capo del personale, coordina, verifica e controlla l'attività dei responsabili dei servizi, salvo competenze che la legge attribuisca in via esclusiva ad altre figure professionali.

Al Direttore generale competono inoltre tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti alla competenza degli organi di Amministrazione di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto.

Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e redige il verbale delle sedute.

L'incarico di Direttore generale può essere conferito a persona dipendente della Fondazione o a non dipendente. I candidati all'incarico sopra richiamato dovranno essere in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche e comprovata esperienza in mansioni direttive presso strutture complesse. Nel caso di affidamento a persona non dipendente, l'incarico di direzione generale è a tempo determinato.

ART. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'ordinamento finanziario e contabile della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" è disciplinato dalle vigenti disposizioni normative applicabili alle fondazioni ETS.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'articolo 14 D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha **inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre** di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento di programmazione economica annuale, con il conferimento dei poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione di missione.

La gestione finanziaria e contabile della Fondazione, così come l'individuazione di un sistema di controllo esterno possono essere disciplinati da un apposito regolamento, adottato in conformità al presente Statuto.

I soggetti di cui al precedente articolo 9 primo comma hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il funzionamento e l'organizzazione dei servizi della "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" possono essere disciplinati da uno o più regolamenti, adottati in conformità al presente Statuto.

ART. 24 – CONVENZIONI CON ALTRI ENTI OD ORGANIZZAZIONI

La "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati e organismi di volontariato, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può aderire in qualità di socio fondatore o socio ordinario a enti, associazioni, consorzi, cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni e altre forme associative o societarie senza scopo di lucro, che abbiano finalità coerenti con quelle della Fondazione.

ART. 25 – CONSIGLIO DEGLI OSPITI

La "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" favorisce la partecipazione degli Ospiti alla vita comunitaria. Allo scopo è possibile costituire un Consiglio degli Ospiti, tramite il quale sono formulate all'Amministrazione dell'Ente proposte operative o rilievi inerenti i servizi forniti.

Qualora costituito, il Consiglio dovrà essere composto da 5 (cinque) membri eletti biennialmente dagli Ospiti e dovrà riunirsi almeno due volte l'anno. Può inoltre riunirsi su invito del Presidente dell'Ente o su richiesta di almeno due membri dello stesso Consiglio degli Ospiti.

ART. 26 – VOLONTARIATO

La "Fondazione "Casa di Riposo Città di Chiavenna" ETS" riconosce il valore del volontariato, in quanto espressione di solidarietà umana e sociale, che può concorrere al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 117/2017.

L'apporto del volontariato si rende particolarmente utile nel seguire gli Ospiti non autosufficienti, mediante assistenza e partecipazione ad attività ricreative e di ergoterapia.

La Fondazione, pertanto, può avvalersi di un gruppo organizzato di volontari, che coordinano la loro attività nell'ambito delle finalità e dei programmi della Casa di Riposo. I rapporti tra detto gruppo e l'Ente sono regolati da apposita convenzione, nella quale

dovranno essere specificate le modalità delle prestazioni e della formazione dei volontari stessi.

ART. 27 – ESTINZIONE DELL'ENTE

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 primo comma D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a favore di altri ETS, preferibilmente nell'ambito del territorio della Comunità Montana della Valchiavenna o nei Comuni della Valchiavenna, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

F.to Orazio Scuffi

F.to Roberto Persenico

F.to Dell'Ava Eligio

F.to Luciani Mauro

F.to Gina Giuseppina Via

F.to Matteo Zubiani

F.to Claudio Tresoldi

F.to Beatrice Donati

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso documento conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82 quinto comma D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.